

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA  
APPENDICE ALLE N.T.A.  
UTILIZZO DELLE RISORSE NATURALI E  
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO



COMUNE DI  
**TAVARNELLE VAL DI PESA**  
PIANO OPERATIVO  
APPROVAZIONE

2020

Gruppo di lavoro:

Responsabile del procedimento

Pietro Bucciarelli

Ufficio urbanistica

Irene Sabatini

Studio associato di urbanistica e architettura

Giovanni Maffei Cardellini, Alberto Montemagni, Benedetto Di Cristina

Paolo Nicoletti Valutazione

Indagini geologiche

ProGeo associati

David Baroncelli, Sindaco

# Appendice: Utilizzo delle risorse naturali e riduzione dell'inquinamento

## Articolo 1 *Disposizioni generali relative alla valutazione ambientale*

1. I piani comunali di settore aventi effetti sull'ambiente e sul territorio, i piani attuativi, i progetti unitari convenzionati e i progetti edilizi che possono generare effetti ambientali significativi, ai sensi dei successivi articoli, sono corredati da uno specifico elaborato di valutazione, finalizzato a verificare:
  - a) la rilevanza degli impatti sul territorio e sull'ambiente;
  - b) il rispetto delle regole di tutela ambientale e paesaggistica e delle condizioni alla trasformazione dettate dalle presenti norme.
2. L'elaborato di valutazione, previsto nel comma 1, contiene:
  - a) l'individuazione dei livelli di fragilità delle aree e delle risorse interessate (l'aria, l'acqua, il suolo, il patrimonio culturale, la fauna e la flora, gli insediamenti, i fattori socio-economici) secondo quanto indicato nel paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Rapporto ambientale;
  - b) la descrizione delle azioni previste e dei loro prevedibili impatti sull'ambiente;
  - c) l'indicazione delle misure idonee a evitare, ridurre o compensare gli impatti negativi sull'ambiente.
3. Le misure previste nel comma 2 lettera c) sono commisurate ai livelli di criticità degli impatti negativi, e tengono conto delle disposizioni dei successivi articoli.
4. Il Comune, tenuto conto di eventuali pareri preventivi dei soggetti competenti in materia di tutela ambientale e gestione delle risorse, può prescrivere soluzioni alternative a quelle formulate nell'elaborato di valutazione, oppure richiedere misure compensative come condizione per l'effettuazione degli interventi.
  - a) Il rilascio dei provvedimenti abilitativi anche taciti relativi agli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia che possono generare effetti ambientali significativi è subordinato;
  - b) all'ottenimento dei nulla osta e degli atti di assenso relativi alla tutela delle risorse ambientali;
  - c) all'assunzione degli impegni riguardanti le misure previste nel precedente comma 3, nell'ambito delle convenzioni, degli accordi procedurali o mediante atto d'obbligo.

## Articolo 2 *Monitoraggio*

1. Al fine di verificare l'efficacia delle azioni programmate riguardo al raggiungimento degli obiettivi indicati dalla pianificazione, il piano operativo si riferisce a un sistema di monitoraggio basato sull'analisi degli indicatori descritti nel Rapporto ambientale.
2. Per le finalità espresse al comma precedente, il Comune costituisce e aggiorna, una banca dati di tipo geografico nella quale confluiscono le seguenti informazioni:
  - a) attuazione delle trasformazioni ammesse dal Piano operativo, con riferimento alle SUL relative alle categorie di funzioni specificate nelle NTA
  - b) attuazione delle politiche per la residenza: numero di alloggi in libero mercato, alloggi convenzionati e alloggi sociali;
  - c) attuazione delle politiche per gli spazi produttivi: interventi in aree APEA, interventi di edilizia produttiva accessibile, distribuzione delle attività commerciali in medie e grandi superfici di vendita, uso e trasformazione degli edifici produttivi;
  - d) attuazione delle politiche per gli spazi pubblici: dotazione di spazi pubblici; estensione della rete di ciclovie e percorsi del sistema delle qualità; attuazione del programma di abbattimento delle barriere architettoniche;
  - e) megawatt di energia prodotta da fonti rinnovabili aggiuntivi rispetto alla produzione attuale richiesti, concessi e realizzati suddivisi per tipologia;

f) superficie destinata ai nuovi impianti di produzione di energia autorizzati e sua ubicazione.

3. Il monitoraggio costituisce elemento di riferimento per il quadro conoscitivo delle varianti al Piano operativo ed è oggetto di verifica a cadenze biennali. A seguito di tali verifiche, il Comune prende in considerazione la formazione di varianti ai propri strumenti urbanistici e di settore, se necessario per migliorarne l'efficacia.

4. Il Comune procede con proprie forme e modalità alla consultazione, all'informazione e alla partecipazione dei cittadini alle attività di monitoraggio, avvalendosi di un garante della comunicazione ai sensi di legge.

### Articolo 3 *Inquinamento atmosferico*

1. Gli interventi di nuova edificazione relativi ad attività produttive che comportano emissioni inquinanti è subordinata alla valutazione degli effetti che le emissioni generano sulla qualità dell'aria, assumendo l'impegno all'adozione di tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento alle migliori tecnologie disponibili. A tale scopo, i progetti devono essere corredati dell'elaborato di valutazione previste nell'articolo 1.

2. L'elaborato di valutazione contiene la descrizione delle modalità e delle misure previste per evitare, ridurre, compensare effetti negativi del progetto sulla qualità dell'aria, attraverso l'attivazione di azioni dirette e indirette che permettano la riduzione, nell'ambito oggetto di intervento e negli ambiti comunque interessati dagli impatti, di emissioni inquinanti paragonabili alle maggiori emissioni derivanti dal nuovo impianto.

3. Per azioni dirette o indirette si intendono:

- a) realizzazione di impianti di abbattimento degli inquinanti;
- b) realizzazione di impianti di teleriscaldamento che permettano la dismissione di quote analoghe di impianti termici;
- c) realizzazione di aree verdi compensative e assorbenti gli inquinamenti;
- d) rinaturalizzazione di aree degradate per creare aree di compensazione;
- e) contributi economici o realizzazione diretta di opere e misure di contenimento e compensazione dell'inquinamento atmosferico anche esternamente alle aree oggetto di intervento, in particolare in ordine agli effetti cumulativi.

4. Gli interventi di nuova edificazione relativi alle attività che comportano un elevato numero di utenti, sono subordinati alla valutazione degli effetti ambientali indotti dal traffico. A tale scopo, i progetti devono essere corredati dell'elaborato di valutazione.

5. L'elaborato di valutazione contiene:

- a) uno studio di impatto sul traffico indotto, nel quale sono stimate le emissioni atmosferiche generate dal traffico indotto e la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento atmosferico esistenti;
- b) l'indicazione di misure volte:
  - i alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
  - ii al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili;
  - iii alla realizzazione di aree verdi di compensazione degli inquinamenti atmosferici, da mantenere in proprietà o da cedere al Comune Tavarnelle in Val di Pesa in aggiunta alle dotazioni di spazi pubblici stabilite dal Piano operativo.

#### Articolo 4 *Inquinamento acustico*

1. Le trasformazioni fisiche o funzionali degli edifici esistenti e gli interventi di nuova edificazione devono conformarsi alla classe acustica della zona in cui ricadono. In caso contrario, deve essere presentato un piano di risanamento acustico ai sensi del vigente piano comunale di classificazione acustica.
2. Nelle aree attribuite alle classi acustiche I e II dal vigente piano di classificazione acustica del territorio comunale non sono ammesse attività produttive che comportino emissioni acustiche superiori ai limiti delle relative classi di destinazioni d'uso del territorio.
3. Nel caso di manufatti esistenti adibiti a usi non conformi alla classe acustica stabilita nel vigente piano comunale di classificazione acustica, gli interventi sono subordinati all'adozione di misure adeguate a contenere e ridurre i livelli di inquinamento acustico entro i limiti della classe acustica, quali l'insonorizzazione delle sorgenti di rumore o la messa in opera di barriere acustiche.

#### Articolo 5 *Approvvigionamento idrico*

1. È obbligatorio:
  - a) prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del consumo di acqua potabile (sistemi di erogazione differenziata, limitatori di flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, qualsiasi altro dispositivo utile ai fini del risparmio idrico);
  - b) dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica o di captazione delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici .
2. Le trasformazioni urbanistico-edilizie che possono dare luogo a utenze con consumi idrici superiori a 10.000 mc/anno, oppure le grandi strutture di vendita, così come definite dalla normativa di settore vigente, sono subordinate alla valutazione degli effetti relativi all'approvvigionamento idrico. A tale scopo, i progetti devono essere corredati dell'elaborato di valutazione previsto nell'articolo 1
3. L'elaborato di valutazione contiene:
  - a) la stima del fabbisogno idrico per i diversi usi previsti e l'impatto sul bilancio idrico complessivo del Comune;
  - b) l'indicazione delle specifiche misure volte alla riduzione dei prelievi idrici e all'eliminazione degli sprechi quali: realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile e altri usi al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; raccolta e impiego delle acque meteoriche per usi compatibili; reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili; utilizzo di acqua di ricircolo nelle attività produttive; impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo.
4. I progetti relativi a trasformazioni edilizie o mutamenti dell'uso riguardanti più di 1.000 mq di SUL o che includono medie strutture di vendita, così come definite dalla normativa di settore vigente, sono subordinati alla valutazione degli effetti relativi all'approvvigionamento idrico. A tale scopo, i progetti devono essere corredati dell'elaborato di valutazione previsto nell'articolo 1
5. L'elaborato di valutazione deve:
  - a) contenere la stima del fabbisogno idrico per i diversi usi previsti;
  - b) dare atto, previo parere della competente Autorità di Ambito, della disponibilità della risorsa e dell'adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il fabbisogno idrico, oppure della necessità di soddisfare tale fabbisogno mediante l'attivazione di specifiche derivazioni idriche e opere di captazione delle acque di falda, valutandone l'impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano.

## **Articolo 6 *Collettamento reflui e depurazione***

1. Nelle zone servite dalla pubblica fognatura, è obbligatorio prevedere il relativo allacciamento. Previo parere degli enti competenti e dei soggetti gestori, deve essere dato atto dell'adeguatezza della rete fognaria e della compatibilità del maggior carico indotto alla residua potenzialità del sistema di depurazione esistente.
2. I piani attuativi e i progetti relativi a trasformazioni edilizie o mutamenti dell'uso riguardanti più di 1.000 di SUL mq o che includono medie strutture di vendita, così come definite dalla normativa di settore vigente, sono subordinati alla valutazione degli effetti relativi allo smaltimento dei reflui. A tale scopo, i progetti devono essere corredati dell'elaborato di valutazione previsto nell'articolo 1
3. L'elaborato di valutazione deve:
  - a) stimare il volume e indicare le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla trasformazione, e l'impatto sulla qualità delle acque superficiali e sotterranee;
  - b) dare atto, previa certificazione della competente Autorità, dell'adeguatezza della rete fognaria e del sistema di depurazione esistenti a soddisfare le necessità di collettamento e depurazione dei reflui e della possibilità di collegamento alla rete fognaria esistente.
4. Qualora sia accertata l'inadeguatezza della rete fognaria e del sistema depurativo, deve essere previsto il collegamento ai collettori fognari se adeguati, assicurando nel frattempo la realizzazione di sistemi provvisori individuali di smaltimento, nel rispetto della normativa vigente, da dismettere, senza oneri per il gestore del servizio, al momento della realizzazione dei sistemi centralizzati. Qualora sia accertata l'assenza di disponibilità depurativa e l'impossibilità di collegamento alla rete fognaria, devono essere realizzati specifici sistemi di collettamento e depurazione, ovunque possibile tramite la messa in opera di reti separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche.

## **Articolo 7 *Inquinamento del suolo e sottosuolo***

1. In caso di trasformazione di siti produttivi, i progetti delle trasformazioni devono dare atto dell'avvenuta effettuazione delle verifiche preventive all'ottenimento dei permessi o all'approvazione dei piani, sulla base delle leggi e dei piani regionali e provinciali.
2. Per le aree ricadenti nei siti da bonificare indicati dal piano regionale di bonifica dei siti inquinati sono prescritti:
  - a) il divieto di attivazione di utilizzazioni dell'area diverse da quella specifica in essere, fino all'avvenuta messa in sicurezza o bonifica;
  - b) l'esecuzione dell'intervento di messa in sicurezza o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l'intervento;
  - c) l'utilizzazione dell'area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza o bonifica rilasciato dall'autorità competente.

## **Articolo 8 *Smaltimento dei rifiuti***

1. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti, si devono applicare le disposizioni dei commi seguenti, ferma restando la prevalenza delle previsioni e delle misure adottate dai soggetti competenti nella gestione dei rifiuti (Regione, Provincia, Comunità di Ambito Territoriale Ottimale Toscana Centro,) nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione (Piano regionale per la gestione dei rifiuti, Piano interprovinciale per la gestione dei rifiuti, Piano industriale per la gestione dei rifiuti).
2. Negli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica soggetti a piano attuativo o progetto unitario convenzionato e nei progetti di sistemazione degli spazi pubblici o per uso collettivo, si devono prevedere aree destinate alla realizzazione di isole ecologiche, intese come insiemi di contenitori per la

raccolta anche in forma differenziata dei rifiuti, o comunque di garantire la possibilità dell'ubicazione di campane e cassonetti per la medesima raccolta.

3. Nella scelta delle aree indicate nel comma 2 devono essere considerate e garantite le esigenze di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta.

4. I piani attuativi, i progetti unitari convenzionati e i progetti relativi a trasformazioni edilizie o mutamenti dell'uso riguardanti più di 1.000 mq di SUL o che includono medie strutture di vendita, così come definite dalla normativa di settore vigente, sono subordinati alla valutazione degli effetti relativi allo smaltimento dei rifiuti. A tale scopo, devono essere corredati dell'elaborato di valutazione previsto nell'articolo 1.

5. L'elaborato di valutazione contiene:

- a) la stima della quantità e l'indicazione delle caratteristiche dei rifiuti prodotti dalle funzioni insediate e l'incidenza sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente;
- b) l'indicazione delle attrezzature e degli spazi necessari a soddisfare le esigenze di raccolta anche in forma differenziata dei rifiuti prodotti, previsti nel comma 2.

6. Nei progetti di nuova viabilità o di adeguamento della viabilità esistente negli ambiti di trasformazione si deve tener conto dell'eventuale ubicazione di campane e cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti.

#### Articolo 9 *Inquinamento luminoso*

1. Tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione, appalto o installazione, devono essere eseguiti secondo criteri "antiquinamento luminoso con basso fattore di abbagliamento e a ridotto consumo energetico".

2. A questo scopo gli interventi si devono conformare alle specifiche indicazioni del regolamento comunale.

#### Articolo 10 *Risparmio energetico*

1. Gli interventi di nuova edificazione e ristrutturazione edilizia a devono perseguire il contenimento del consumo di energia, in relazione al progresso della tecnica ed in modo efficiente sotto il profilo dei costi, in attuazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

2. Per i nuovi edifici o ristrutturazioni urbanistiche è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria pari almeno al 50% del fabbisogno annuale, fatto salvo documentati impedimenti tecnici.

3. La progettazione di nuovi assetti morfologici insediativi, derivanti da azioni di trasformazione comportanti nuova edificazione e da ristrutturazioni urbanistiche, e la progettazione degli edifici, di iniziativa pubblica o privata, deve tener conto, quanto più possibile, di:

- a) standard di illuminazione naturale e condizione solare, in relazione alle diverse destinazioni degli edifici;
- b) garanzia dell'accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni climatiche locali e legate alla morfologia del tessuto urbano;
- c) garanzia dell'esposizione al sole per tutto il giorno degli impianti solari realizzati o progettati;
- d) garanzia di schermature opportune (prodotte anche da volumi edificati circostanti) per la riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, pur consentendo una buona illuminazione interna;
- e) garanzia di utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
- f) riduzione dell'effetto "sacca termica", mitigazione dei picchi di temperatura durante l'estate e controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la progettazione del verde e degli spazi

aperti nei tessuti urbani edificati, così come attraverso il controllo dell'albedo delle superfici di pavimentazione pubblica;

- g) adozione di tecniche passive che migliorino l'efficienza energetica degli edifici;
- h) utilizzo di tecniche di bioarchitettura e di bioedilizia;
- i) uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento/raffreddamento decentrato;
- j) realizzazione della connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
- k) promozione del "ciclo chiuso" della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza, energy cascading);
- l) adozione, ove possibile, di sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.

### **Articolo 11 *Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA)***

1. Le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) sono gli insediamenti produttivi fortemente infrastrutturati ed accessibili, riqualificati ambientalmente, funzionali al rilancio efficiente del settore produttivo e a garantire vantaggi competitivi alle imprese.

2. La progettazione generale delle aree produttive dovrà essere orientata secondo i criteri e gli indirizzi delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) così come anche definite dalla normativa regionale.

### **Articolo 12 *Tutela della salute***

1. Al fine della tutela della salute, l'insediamento di industrie a rischio di incidente rilevante è ammesso esclusivamente nell'area industriale dell'UTOE Sambuca, subordinatamente all'effettuazione delle verifiche sull'esposizione della popolazione al rischio potenziale e alla preventiva realizzazione di aree dotate di specifici centri di servizio.

2. L'insediamento di attività soggette ad Autorizzazione integrata ambientale (AIA) è ammesso nelle aree produttive.

### **Articolo 13 *Inquinamento elettromagnetico e impianti per il trasporto dell'energia***

1. Non è ammessa l'attivazione di funzioni abitative o comportanti la permanenza di persone per periodi giornalieri superiori a quattro ore, laddove siano superati i limiti imposti dalla legge 36/2001 e relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 08 luglio 2003.

2. Nel caso di trasformazioni urbanistico-edilizie comportanti l'attivazione delle funzioni indicate al comma 1 in un intorno cautelativamente fissato pari a 100 m dalle linee elettriche esistenti di cui alla figura 5.46 del Rapporto ambientale, i progetti sono corredati dell'elaborato di valutazione previsto nell'articolo 49, il quale deve contenere la verifica preventiva dei livelli di esposizione al campo magnetico e specificare le soluzioni proposte per ottemperare ai limiti di legge.

### **Articolo 14 *Produzione di energia da fonti rinnovabili***

1. Gli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono solari termici e fotovoltaici, eolici, a biomassa, a biogas.

2. Ai fini delle presenti norme, gli impianti solari e fotovoltaici sono definiti in base alla collocazione:

- a) integrati nel caso in cui i pannelli costituiscano parte o risultino comunque posizionati sul manto di copertura dell'edificio;
- b) parzialmente integrati nel caso in cui i pannelli facciano parte o siano collegati all'edificio in altre forme rispetto alla precedente lettera;



- c) non integrati, in quanto collocati a terra.
3. Ai fini delle presenti norme, essi sono definiti in base alle finalità produttive:
- a) per autoconsumo, quando il soggetto che realizza l'impianto consuma in loco la maggior parte dell'energia che produce;
  - b) per produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia a integrazione del reddito agricolo, come stabilito dalla normativa vigente in materia;
  - c) per la vendita di energia, quando il soggetto che realizza l'impianto produce energia prevalentemente per cederla alla rete elettrica nazionale.
4. L'autoproduzione comporta l'utilizzo per usi propri non inferiore al 70% del totale di energia elettrica prodotta.
5. Per le diverse tipologie valgono le disposizioni specifiche e generali riportate nei successivi commi.

### **Criteri generali**

6. Per tutte le tipologie di impianti da installare si devono osservare i seguenti criteri:
- a) sia tenuto conto delle condizioni di visibilità nel paesaggio, in particolare per quanto riguarda le interferenze visive da e verso i percorsi di fruizione panoramici, dalle aree e dalla viabilità pubblica, con i nuclei ed i centri antichi;
  - b) sia dimostrata la tutela dei caratteri storici ed architettonici dei singoli edifici e dei nuclei antichi nel loro valore d'insieme;
  - c) sia esclusa la realizzazione di nuove linee aeree di media e alta tensione, salvo che le condizioni geomorfologiche del terreno rendano impraticabile l'interramento delle linee di connessione;
  - d) sia prodotto uno studio idrologico-idraulico per interventi in aree sottoposte a tutela specifica e sia prevista la "trasparenza idraulica" per gli impianti fotovoltaici;
  - e) non dovrà essere realizzata nuova viabilità permanente.

### **Criteri localizzativi per gli impianti fotovoltaici**

7. A integrazione e specificazione delle indicazioni di legge settoriale nazionale e regionale e della pianificazione sovracomunale, salvo divieti specifici previsti dalle presenti norme, la realizzazione di impianti solari termici o fotovoltaici è ammessa sugli edifici esistenti, in particolare per quanto riguarda le tipologie e gli ambiti a specializzazione funzionale produttiva, nonché negli ambiti destinati a impianti tecnologici, preferibilmente integrati o parzialmente integrati sulle coperture di edifici.
8. La realizzazione di impianti solari termico o fotovoltaici è vietata negli edifici esistenti tutelati quali beni culturali ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 42/2004 e sugli edifici di rilevante valore architettonico individuati dal Regolamento urbanistico. Per i restanti edifici storici la realizzazione è consentita secondo le specifiche del Regolamento Edilizio.
9. La realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è obbligatoria nelle nuove costruzioni, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 11 del D.Lgs 28/2011 e con le specifiche realizzative disposte del Regolamento edilizio.
10. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel territorio urbano è vietata all'interno dei parchi e giardini storici e nelle aree di protezione storico-ambientale.
11. La realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nel territorio aperto è subordinata, oltre a quanto disposto dalla legge regionale 11/2011, al rispetto dei seguenti criteri localizzativi:
- a) Impianti con potenza fino a 5kW:

- i nelle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs 42/2004 e nei giardini e parchi storici individuati dal Po.
- b) Impianti con potenza compresa tra 5kW e 20kW:
  - i esclusi nelle aree indicate al punto precedente;
  - ii esclusi nelle aree coltivate a vigneto e uliveto
- c) Impianti con potenza superiore a 20kW:
  - i esclusi nelle aree indicate ai punti precedenti;
  - ii esclusi nelle aree dei crinali insediati, nelle aree di protezione paesistica e nell'area naturale protetta di Badia a Passignano, anche per la produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola da parte di imprenditori agricoli.
- d) Impianti con potenza superiore a 200kW:
  - i esclusi in tutto il territorio comunale, anche con riferimento alle eccezioni indicate nel punto 2 dell'allegato A alla legge regionale 11/2011.

### **Criteri localizzativi per gli impianti a biomasse**

12. Gli impianti a biomasse e a biogas sono ammessi nelle aree produttive oppure nelle aree libere comprese all'interno di poli funzionali.

13. Nel territorio aperto è ammessa la costruzione di impianti a biomasse e a biogas limitatamente a quelli soggetti a PAS e ad attività edilizia libera di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 17 della legge regionale 39/2005 purché finalizzati all'autoproduzione ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali o connessa o complementare all'attività agricola, con i seguenti criteri localizzativi:

- a) esclusi nelle aree di notevole interesse pubblico ai sensi articolo 10 D.Lgs. 42/2004 e nei giardini e parchi storici individuati dal Po.

### **Criteri localizzativi per gli impianti eolici**

14. Gli impianti minieolici di potenza inferiore a 5kW domestici destinati all'autoconsumo ed alla produzione di energia commisurata alle esigenze aziendali sono ammessi nel territorio aperto, con le seguenti esclusioni:

- a) all'interno delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 10 D.Lgs. 42/2004
- b) nei giardini e parchi storici individuati dal Po;

15. Gli impianti eolici di potenza compresa tra 5kW e 60kW sono ammessi: nel territorio per la produzione di energia connessa o complementare ad attività agricola da parte di imprenditori agricoli.

16. Gli impianti eolici di potenza superiore a 60kW sono ammessi esclusivamente all'interno delle aree produttive.